



**Comune di Concesio**  
**UFFICIO MANUTENZIONI**

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE,  
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO  
STRADA COMUNALE DI CONCESIO (BS) - EX SP.345  
DALLA KM 1+370 ALLA KM 5+750. PERIODO OTTOBRE  
2025 - SETTEMBRE 2028**

**CIG PADRE: da definire**



**01 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Concesio, 18/09/2025

Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Flavia Gusberti

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Sommario

|   |    |
|---|----|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....  | 3  |
| ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - R.U.P.....   | 10 |
| ART. 3 - DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO .....   | 11 |
| ART. 4 - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI ....  | 14 |
| ART. 5 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....  | 15 |
| ART. 6 - PRESCRIZIONI VARIE .....   | 15 |
| ART.7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI ....   | 16 |
| ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI<br>CONTRATTI APPLICATIVI .....                           | 17 |
| ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....  | 17 |
| 9.1 Garanzie.....   | 17 |
| 9.1.1 Garanzia provvisoria .....  | 17 |
| 9.1.2. Garanzie definitive.....   | 17 |
| 9.1.3 Riduzioni delle garanzie .....  | 19 |
| 9.1.4 Copertura assicurativa .....  | 19 |
| ART. 10 - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO.....   | 20 |
| ART. 11 - ANTICIPAZIONE .....   | 20 |
| ART. 12 - SCELTA DELL'APPALTATORE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE<br>SUBAPPALTI E COTTIMI - INTESTAZIONI FIDUCIARIE .....        | 20 |
| 12.1 Scelta dell'appaltatore .....  | 20 |
| 12.2 Subappalti .....   | 20 |
| 12.3 Intestazioni fiduciarie .....  | 21 |
| ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....   | 21 |
| ART. 14 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE .....   | 23 |
| ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....   | 24 |
| ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO.....   | 24 |
| ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E<br>DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA..... | 24 |
| ART. 18 - DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI.....  | 26 |
| ART. 19 - CUSTODIA DEI CANTIERI.....  | 26 |
| ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....  | 26 |
| ART. 21 - TEMPISTICHE DEI LAVORI.....   | 27 |
| ART. 22 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI.....   | 27 |
| ART. 23 - TERMINE PER L'ESECUZIONE .....  | 28 |
| ART. 24 - SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE .....   | 28 |
| ART. 25 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE.....   | 28 |
| ART. 26 - CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE.....   | 28 |
| ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....   | 28 |
| ART. 28 - VERIFICHE, COLLAUDO, GARANZIE E SALDO .....   | 29 |
| ART. 29 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....   | 30 |
| ART. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE .....   | 30 |
| ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO.....  | 30 |
| ART. 32 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO.....  | 31 |
| ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....  | 31 |
| ART. 34 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL<br>CONTRATTO.....  | 31 |
| ART. 35 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI<br>SICUREZZA DEI LAVORI .....                                     | 32 |

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e servizi specifici per la manutenzione delle strade, lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio, e tutte le opere e provviste necessarie ad assicurare la transitabilità in condizioni di sicurezza della strada ex SPBS345 compresa nel tratto dalla chilometrica 1+370 alla chilometrica 5+750 su territorio comunale di Concesio (Bs).

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono, a titolo non esaustivo, così riassumersi:

### **LAVORI**

- riparazione o rifacimento di tutte le opere in muratura di pertinenza della sede stradale;
- rimozione dalla carreggiata stradale di massi, sassi, sabbia e materiale di ricasco dalle scarpate e relative protezioni;
- opere di consolidamento dei versanti, gabbioni e terre armate;
- riparazione, ripristino e rinforzo di ponti e viadotti;
- ripristino e manutenzione del piano viabile a seguito della formazione di buche;
- fornitura, trasporto ed eventuale stesa dei materiali per il risanamento di carreggiate e di banchine;
- ripristino e installazione di barriere stradali di sicurezza;
- ripristino e installazione di barriere e reti paramassi;
- ripristino e installazione di giunti di dilatazione;
- ripristino e installazione di segnaletica stradale verticale;
- stesa e rifacimento della segnaletica orizzontale;
- sgombero delle nevi e spargimento di sostanze antigelive;
- sfalcio erba, taglio di rami sporgenti ed abbattimento di alberature pericolanti;
- rimozione e trasporto in discarica dei rifiuti non pericolosi - tipicamente urbani, inclusi ingombranti

### **SERVIZI**

- reperibilità per servizio di pronto intervento e messa a disposizione mezzi.

L'Accordo quadro regola la modalità di esecuzione degli ordini specifici che verranno richiesti durante il periodo della sua durata direttamente dall'Amministrazione committente, con le modalità di cui ai successivi articoli.

La prestazione è pattuita con riferimento a un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione, che si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP (Responsabile Unico del Progetto) o dal DL (Direttore Lavori), predisposti dall'impresa aggiudicataria sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, a cui sarà applicato il ribasso offerto in gara.

Gli interventi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni o servizi che possono riguardare qualsiasi tipologia di attività nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, incluse le opere di consolidamento strutturale e di difesa dei versanti, opere sia di carattere temporaneo che permanente. Gli interventi potranno

riguardare sia attività programmabili, che non programmabili, inclusi gli interventi da svolgere urgentemente o in condizioni di emergenza. Gli interventi, indipendentemente dal loro grado di pianificazione, potranno rendersi necessari sia di giorno che di notte, sia in giorno feriale che festivo, in relazione all'urgenza o ad altri fattori, quali le esigenze di sicurezza stradale e di fluidità della circolazione.

L'Elenco Prezzi accluso al presente Accordo Quadro è di fatto un estratto del Prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia che raccoglie, sia ai fini della formulazione del ribasso in fase di gara che per comodità d'uso in fase attuativa, i servizi e le lavorazioni più tipiche e frequenti. Per servizi e lavorazioni particolarmente specifiche al campo della manutenzione stradale (ad esempio, servizio di sgombro neve e antighiaccio), assenti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche, nell'Elenco Prezzi accluso al presente Accordo Quadro si sono aggiunte alcune voci di prezzi desunte dal Prezziario ANAS. Non saranno accettate generiche valutazioni a corpo. Per la formulazione di un nuovo prezzo, sarà applicato il Prezziario Regionale per le opere pubbliche vigente alla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo. Qualora le lavorazioni comportino il ricorso ad articoli non inclusi nel Prezziario Regionale, si ricorrerà al Prezziario ANAS e, in mancanza, al Prezziario delle Opere Edili Brescia vigenti alla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo.

Durante l'esecuzione dell'appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo sarà realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche, e, ove intervengano più imprese, sarà nominato, per il cantiere specifico, il C.S.E. che redigerà anche i documenti previsti nelle competenze del C.S.P.

Tutti gli oneri, per quanto sopra specificato, si intendono compensati nei prezzi unitari d'elenco e di tali oneri le imprese dovranno tenere conto nella formulazione della propria offerta. Sono implicitamente comprese nei prezzi a base d'asta dei lavori **da contabilizzare a misura** tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere, eseguite a regola d'arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Il ribasso offerto dovrà tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale e del costo degli oneri aziendali.

Obblighi speciali a carico dell'appaltatore sono i seguenti:

- A. REPERIBILITÀ PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
- B. MESSA A DISPOSIZIONE DI RECAPITI TELEFONICI DEL PERSONALE DELLA DITTA REPERIBILE 24H/24H
- C. SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO

#### **A) REPERIBILITÀ PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO**

a.1) mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per qualsiasi imprevedibile evenienza che si dovesse verificare lungo il tratto stradale di competenza dell'Ente (smottamenti franosi, cedimenti piano viabile, allagamenti, interruzioni o limitazioni alla circolazione stradale per cause di varia natura, occlusione canali di scolo acque, sinistri stradali, perdite di carico, rimozione alberi caduti, asportazione materiale dal piano viabile, eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento con impiego di materiale adatto alla temporanea eliminazione del pericolo, ecc.), il proprio personale e mezzi d'opera, 24h/24h per tutta la

durata dell'appalto, compresi giorni prefestivi e festivi; in particolare dovranno essere sempre immediatamente disponibili unità operative di emergenza (per le quali sarà riconosciuto un compenso forfettario mensile come da quadro economico), che dovranno intervenire entro un'ora dalla richiesta del personale tecnico comunale (o suo delegato), composte unitariamente da:

- n. 1 responsabile tecnico
- n. 1 operaio caposquadra/specializzato
- n. 1 operai qualificati/comuni
- n. 1 macchina operatrice (pala meccanica o escavatore semovente)

**Nella fattispecie l'amministrazione comunale individuerà delle figure reperibili che verranno comunicate all'impresa appaltatrice.**

a.2) L'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di **un'ora dall'ordine**, anche verbale, restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento, verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo del contratto applicativo di riferimento per ogni ora di ritardo, entro il limite giornaliero dell'1‰ dell'importo del contratto applicativo (e fermo restando il limite massimo del 10%). Ogni qualvolta avvenisse che, al momento del bisogno, l'Impresa non disponesse delle unità operative minime previste dal presente capitolato per il servizio di pronta reperibilità, verrà applicata la penale dell'1‰ giornaliero dell'importo del contratto applicativo di riferimento; sarà facoltà della Direzione Lavori, senza alcuna preventiva intimazione all'Impresa, provvedere con qualsiasi altro mezzo occasionale, addebitando gli oneri e spese conseguenti all'Appaltatore stesso, rimanendo inteso che il previsto compenso forfettario stagionale relativo all'unità operativa non verrà corrisposto.

a.3) Per la natura essenzialmente non programmabile delle attività svolte su chiamata in regime di reperibilità, gli interventi svolti nell'ambito del presente Accordo Quadro sono da intendersi tutti suscettibili di attuazione in orario notturno o nella giornata festiva. In ogni caso, in fase di contabilizzazione, non sarà applicato il sovrapprezzo per lavoro notturno, lavoro festivo e lavoro festivo notturno, con la sola eccezione dei prezzi del Prezziario Regionale di Regione Lombardia o del Prezziario Anas la cui voce includa specificatamente la previsione del sovrapprezzo.

a.4) Dopo l'avvenuto espletamento della gara d'appalto, il Direttore dei Lavori competente provvederà alla verifica, alla presa visione e collaudo delle unità operative di reperibilità; a tal proposito l'impresa aggiudicataria dovrà:

- comunicare tempestivamente **un unico luogo**, da individuarsi entro 20 Km dalla zona oggetto dell'appalto, ove effettuare le predette operazioni di verifica e collaudo, i mezzi dovranno essere allestiti e pronti;
- dimostrare con adeguata documentazione quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta (libretti di circolazione automezzi, certificati di omologazione, libro unico, contratti registrati di locazione/noleggio, ecc.).

a.5) Si precisa che solamente per le unità operative verificate e collaudate dal Direttore dei Lavori competente, si procederà al riconoscimento e quindi alla contabilizzazione del canone stabilito nel quadro economico, predisposti e mantenuti in costante e perfetta efficienza e a disposizione dell'Amministrazione Comunale 24h/24h nel periodo che verrà definito in sede di contratto applicativo.

**B. MESSA A DISPOSIZIONE DI RECAPITI TELEFONICI DEL PERSONALE DELLA DITTA REPERIBILE 24H/24H**

b.1) L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori due nominativi e i relativi numeri di telefono del Responsabile del personale della ditta reperibile 24h/ 24h, 365 giorni all'anno.

**C. SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO**

c.1) Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile della strada dovrà essere eseguito dall'appaltatore ogni qualvolta lo strato nevoso abbia raggiunto lo spessore minimo a soffice di cm 3-5 (tre-cinque centimetri).

c.2) Nel caso dovesse smettere di nevicare, qualunque sia lo spessore dello strato di neve caduta, ancorché inferiore ai 3-5 centimetri anzidetti, l'intervento di sgombero neve dovrà ugualmente essere eseguito onde evitare il formarsi, sulla carreggiata stradale, di insidiosi strati di neve compatta o di ghiaccio.

c.3) lo sgombero della neve dovrà interessare l'intera larghezza della carreggiata stradale (insieme delle corsie);

c.4) Il servizio di sgombero neve dovrà, in tutti i casi, attuarsi sia di giorno che di notte (giorni festivi compresi) per l'iniziativa dello stesso appaltatore, previo necessario avviso dato al Responsabile reperibile del comune di Concesio o a seguito di ordine impartito dal personale medesimo, precisando altresì che gli eventuali interventi non preventivamente autorizzati non saranno in alcun modo contabilizzati e accreditati.

c.5) L'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di **un'ora dall'ordine**, anche verbale, restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento, oltre a tutti i maggiori oneri più oltre richiamati, verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo del contratto applicativo di riferimento per la prima mezz'ora e poi una penale di un ulteriore 0,3‰ per ogni ora di ritardo, entro il limite giornaliero dell'1‰ dell'importo del contratto applicativo.

c.6) Le operazioni di sgombero neve dovranno essere eseguite con unità operative funzionali attrezzate, costituite ciascuna di automezzo di adeguata potenza (autocarro non inferiore a tre assi da 280 Hp minimo), con relativa lama a spinta e spandisabbia a cassone con capacità di almeno 5 m<sup>3</sup> o a traino e delle occorrenti maestranze interamente messe a disposizione dall'Impresa Appaltatrice, alla quale compete pure l'obbligo di curarne e mantenerne la perfetta efficienza per l'intera stagione invernale. Tra le unità operative in dotazione all'impresa appaltatrice, almeno UNA dovrà essere del tipo con lama a spinta e con spandisabbia a cassone trasportato sull'automezzo con capacità di almeno 5 m<sup>3</sup>.

c.7) È facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto, in casi di comprovata necessità, richiedere l'utilizzo di macchine operatrici.

c.8) Si precisa che il canone mensile stabilito nel quadro economico comprende la disponibilità e reperibilità dei mezzi necessari allo sgombero neve.

Il canone di reperibilità comprende inoltre:

- la messa a disposizione e pronto intervento su chiamata da parte del personale del Comune, del mezzo d'opera per lo sgombero neve lungo il tratto stradale di competenza, la fornitura e la posa di sabbia e materiali antigelivi ed il relativo caricamento con pala caricatrice (per la quale viene compensato a parte il solo costo orario di utilizzo, mentre sono compresi nel prezzo la disponibilità del mezzo e la reperibilità dell'operatore);
- il ricovero dei mezzi suddetti in idoneo deposito ubicato lungo il tronco o nelle immediate vicinanze e comunque su disposizioni impartite dalla D.L.;
- la piena reperibilità (24 ore) del personale operativo e del responsabile delle squadre designate dall'Impresa previa comunicazione di almeno due recapiti telefonici;
- l'onere del coordinamento da parte del Responsabile delle squadre con l'obbligo della tempestiva comunicazione al Comune qualora la segnalazione di intervento pervenga da organismi diversi dal Comune stesso o su iniziativa dell'Impresa;

c.9) L'unità operativa, come sopra descritta, che l'Impresa è obbligata a tenere a disposizione per le operazioni di sgombero neve, deve essere tale da consentire che il servizio si possa svolgere in modo tempestivo, rapido ed efficiente su tutte le strade affidate in appalto

c.10) Dopo l'avvenuto espletamento della gara d'appalto, il Direttore dei Lavori competente provvederà alla verifica, alla presa visione e collaudo delle unità operative di sgombero neve; a tal proposito l'impresa aggiudicataria dovrà:

- comunicare tempestivamente **un unico luogo**, da individuarsi nella zona oggetto dell'appalto (entro Km 20), ove effettuare le predette operazioni di verifica e collaudo, i mezzi dovranno essere allestiti e pronti;
- dimostrare con adeguata documentazione quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta (libretti di circolazione automezzi, certificati di omologazione, libro unico, contratti registrati di locazione/noleggio, ecc.).

c.11) Si precisa che anche per le unità operative di sgombero neve, comprese nel canone di reperibilità, i mezzi devono essere mantenuti in costante e perfetta efficienza a disposizione dell'Amministrazione Comunale 24h/24h.

c.12) Ogni qualvolta avvenisse che, al momento del bisogno, l'Impresa non disponesse dei mezzi necessari e sufficienti per il servizio, verrà applicata la penale dell'1% giornaliero dell'importo del contratto applicativo di riferimento; sarà facoltà della Direzione Lavori, senza alcuna preventiva intimazione all'Impresa, provvedere agli sgomberi con qualsiasi altro mezzo occasionale, addebitando gli oneri e spese conseguenti all'Appaltatore stesso, rimanendo inteso che il previsto compenso forfetario stagionale relativo all'unità operativa non verrà corrisposto.

c.13) Parimenti se, per ritardato intervento o per qualsivoglia altra causa imputabile a negligenza dell'Appaltatore, avvenisse che lo sgombero neve fosse malamente o non completamente eseguito e le nevi perciò ghiacciassero, l'Appaltatore sarà in tal caso obbligato, a sue spese alla rottura e rimozione dello strato ghiacciato da tutto il piano stradale e, qualora a ciò non provvedesse tempestivamente, sarà in facoltà della Direzione Lavori provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari, addebitandone interamente l'importo all'Appaltatore stesso.

c.14) È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare, per tutti i veicoli utilizzati, tutte le prescrizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

c.15) Si precisa che per qualsiasi danno verso terzi, dovuto a mancato, ritardato o inadeguato sgombero della neve e del ghiaccio, nonché dello spargimento di prodotti antigelivi lungo le carreggiate stradali, è pienamente responsabile l'Appaltatore, sia civilmente che penalmente, ritenendo egli comunque sollevata l'Amministrazione per qualunque richiesta di risarcimento a seguito di incidenti o danno a persone o cose.

c.16) Rimane inoltre esplicitamente stabilito che l'Appaltatore resta unico responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni al patrimonio stradale e alle proprietà private contigue che dovessero verificarsi in conseguenza del servizio affidatogli.

c.17) Si precisa che le voci dell'elenco prezzi unitari, devono intendersi riferite ad ogni km di carreggiata regolarmente sgomberata dalla neve (intesa come larghezza intera del manto stradale salvo carreggiata a doppia o più corsie per senso di marcia), anche durante le ore notturne e/o festive, e con esse deve intendersi quindi compensato il servizio, quale che sia il numero dei passaggi effettuati e dei mezzi operativi impegnati per dare l'intera carreggiata libera dalla neve, compreso perciò il nolo dei mezzi e delle maestranze costituenti l'unità operativa di sgombero neve impiegata ed ogni qualsiasi altro onere, escluso solo il compenso forfetario stagionale riferito ad ogni singola unità operativa effettivamente mantenuta disponibile ed efficiente per l'intera stagione invernale. In fase di contabilizzazione, non sarà applicato il sovrapprezzo per lavoro notturno, lavoro festivo e lavoro festivo notturno.

c.18. L'eventuale miscelazione con sabbia nella percentuale prevista nell'elenco prezzi potrà essere effettuata solo su richiesta del Direttore dei Lavori. Lungo le carreggiate dovrà essere sparso il prodotto antigelivo puro. Qualora le condizioni orografiche della strada non consentano una perfetta riuscita del lavoro e quindi non giunga alla normale percorribilità della carreggiata si potrà autorizzare, di volta in volta, dietro espressa autorizzazione del Direttore dei Lavori lo spargimento del salgemma frammisto alla sabbia.

c.19) Nella stagione autunnale verranno distribuiti, i quantitativi di sabbia che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori, per gli insabbiamenti di geli, brine e nevi, al prezzo indicato nell'elenco prezzi unitari.

c.20) Nel caso si verificasse la necessità di ulteriori forniture di sabbia e/o prodotti antigelivi, l'Appaltatore dovrà, previo specifico ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto, consegnarli nei luoghi indicati in tutta la quantità occorrente, nel tempo assegnato, ed al medesimo prezzo della prima fornitura, indicato nell'elenco prezzi unitari.

c.21) Nel caso l'Appaltatore ritardasse nella consegna della sabbia e/o prodotti gelivi richiesti, oltre le 24 ore dal termine fissato, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà senz'altro provvedervi d'ufficio a suo carico, applicando, inoltre, le penali previste dallo specifico articolo del presente Capitolato.

c.22) La sabbia per ghiaccio, delle dimensioni granulometriche da 1 a 7 mm, dovrà provenire dalla frantumazione dei sedimenti dei fiumi, torrenti o cave locali e dovrà essere scevra di materie terrose.

c.23) Per l'insabbiamento meccanico della carreggiata, verranno impiegati automezzi muniti di spargitori meccanici per sale/sabbia forniti direttamente dall'Appaltatore, con tutto il

personale necessario per ottenere il più sollecito servizio tanto di giorno che di notte, nelle medesime proporzioni previste per lo sgombero della neve.

c.24) L'Appaltatore dovrà pure provvedere al ricovero in luogo adatto del cloruro di sodio o di calcio, per un più rapido scioglimento dei ghiacci sul piano viabile.

c.25) Con i relativi prezzi di elenco, da applicarsi per ogni mc di sabbia/sale sparsi sulla carreggiata (sia a mano che con spandisabbia) si intendono compensati tutti gli oneri inerenti e precisamente: la fornitura del materiale, il carico, il trasporto e lo spargimento, sia a mano che con spargitori meccanici, lungo ogni tronco stradale oggetto del presente appalto.

c.26) Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per la eventuale preventiva miscelazione dei suddetti sali con la sabbia.

c.27) La Stazione Appaltante, in caso di necessità, potrà richiedere all'Appaltatore la mera fornitura di sabbia e/o prodotti antigelivi (cloruro di sodio minerale - salgemma). L'Appaltatore dovrà, previo specifico ordine della Direzione Lavori, fornire e consegnare il materiale richiesto nei luoghi indicati, nel tempo assegnato, ed al prezzo indicato nell'elenco prezzi unitari.

Nel presente Capitolato speciale sono assunte le seguenti definizioni:

- a. **Codice dei contratti:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e i relativi allegati;
- b. **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto applicabili;
- c. **Decreto n. 81 del 2008:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d. **Stazione Appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- e. **Appaltatore:** detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto (per ciascun lotto);
- f. **RUP:** il Responsabile del Progetto di cui agli articoli 15 e 114 comma 1 del Codice dei contratti;
- g. **DL:** il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114 comma 2 del Codice dei contratti ed eventuali direttori operativi e/o assistenti di cantiere, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti;
- h. **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- i. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva;
- j. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti;
- k. **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- l. **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89 comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- m. **DUVRI:** il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
- n. **Manodopera o costo del lavoro (CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante

sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 41 commi 13 e 14 del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- o. **Oneri di sicurezza aziendali** (anche OS): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p. **Costi di sicurezza** (anche CS): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 41 del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).
- q. **Accordo quadro**: l'accordo concluso, ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti, tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- r. **Contratto applicativo/esecutivo**: ogni singolo contratto stipulato fra l'Amministrazione e l'appaltatore che ha firmato l'accordo quadro in attuazione del medesimo.

Il presente documento stabilisce le condizioni che regoleranno gli ordini di servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dal patto stesso.

L'impresa aggiudicataria dei lavori del presente atto si obbliga ad assumere le prestazioni che saranno di volta in volta richieste nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell'importo e della durata ivi previsti.

## **ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - R.U.P.**

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile del Progetto (RUP), il R.U.P. è anche Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90. Il R.U.P. agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e la facoltà di far modificare o rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Il R.U.P. interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori, oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente al R.U.P. le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dal R.U.P. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia ai restanti commi dell'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023.

Il R.U.P. fornirà all'impresa che si aggiudica l'appalto gli orari degli uffici comunali, durante i quali la ditta può contattare il personale dipendente dell'ente per varie necessità (per es., poter entrare in edifici oltre l'orario di chiusura, ecc.).

### ART. 3 - DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto relativo al presente accordo quadro avrà la durata di 3 anni, decorrente dalla data del 01 ottobre 2025 e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo in relazione al presente accordo quadro, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo quadro abbia nulla a pretendere.

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro.

Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'importo stimato dell'appalto è costituito dai seguenti **QUADRI ECONOMICI DI SPESA**:

| Periodo 01 ottobre 2025 - 31 dicembre 2025                  |                    |                        |             |
|---|--------------------|------------------------|-------------|
| IMPORTO APPALTO:  | SOGGETTO A RIBASSO | NON SOGGETTO A RIBASSO |             |
| A) LAVORI   | € 8.214,00         |                        |             |
| B) REPERIBILITA'  | € 3.760,00         |                        |             |
| TOTALE BASE ASTA  | € 11.974,00        |                        |             |
| A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori |                    | € 300,00               |             |
| TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA                               |                    | € 300,00               |             |
| IMPORTO PARZIALE LAVORI                                     |                    |                        | € 12.274,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE  |                    |                        |             |

|                                 |  |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|
| IVA                             |  | € 2.700,28         |
| <b>IMPORTO PARZIALE APPALTO</b> |  | <b>€ 14.974,28</b> |

| Periodo 01 gennaio 2026 - 31 dicembre 2026                  |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| IMPORTO APPALTO:  | SOGGETTO A RIBASSO | NON SOGGETTO A RIBASSO |
| A) LAVORI   | € 32.856,00        |                        |
| B) REPERIBILITA'  | € 15.035,00        |                        |
| TOTALE BASE ASTA  | € 47.891,00        |                        |
| A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori |                    | € 1.200,00             |
| TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA                               |                    | € 1.200,00             |
| <b>IMPORTO PARZIALE LAVORI</b>                              |                    | <b>€ 49.091,00</b>     |
| SOMME A DISPOSIZIONE  |                    |                        |
| IVA   |                    | € 10.800,02            |
| <b>IMPORTO PARZIALE APPALTO</b>                             |                    | <b>€ 59.891,02</b>     |

| Periodo 01 gennaio 2027 - 31 dicembre 2027                  |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| IMPORTO APPALTO:  | SOGGETTO A RIBASSO | NON SOGGETTO A RIBASSO |
| A) LAVORI   | € 32.856,00        |                        |
| B) REPERIBILITA'  | € 15.035,00        |                        |
| TOTALE BASE ASTA  | € 47.891,00        |                        |
| A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori |                    | € 1.200,00             |
| TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA                               |                    | € 1.200,00             |
| <b>IMPORTO PARZIALE LAVORI</b>                              |                    | <b>€ 49.091,00</b>     |
| SOMME A DISPOSIZIONE  |                    |                        |
| IVA   |                    | € 10.800,02            |

|                        |                 |  |                    |
|------------------------|-----------------|--|--------------------|
| <b>IMPORTO APPALTO</b> | <b>PARZIALE</b> |  | <b>€ 59.891,02</b> |
|------------------------|-----------------|--|--------------------|

|   |                    |                        |                    |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| Periodo 01 gennaio 2028 - 30 settembre 2028                 |                    |                        |                    |
| IMPORTO APPALTO:  | SOGGETTO A RIBASSO | NON SOGGETTO A RIBASSO |                    |
| A) LAVORI   | € 24.624,00        |                        |                    |
| B) REPERIBILITA'  | € 11.275,00        |                        |                    |
| TOTALE BASE ASTA  | € 35.899,00        |                        |                    |
| A) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori |                    | € 900,00               |                    |
| TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA                               |                    | € 900,00               |                    |
| <b>IMPORTO LAVORI</b>                                       | <b>PARZIALE</b>    |                        | <b>€ 36.799,00</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE  |                    |                        |                    |
| IVA   |                    |                        | € 8.095,78         |
| <b>IMPORTO APPALTO</b>                                      | <b>PARZIALE</b>    |                        | <b>€ 44.894,78</b> |

L'importo stimato dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, risulta pertanto pari ad € **147.255,00** (di cui € 43.096,50 per manodopera) oltre IVA al 22%, di cui € **3.600,00** oltre IVA al 22% per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo totale dell'appalto, IVA compresa, risulta pertanto pari ad € **179.651,10**.

L'importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell'accordo quadro.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

All'interno dell'importo dei lavori, soggetti a ribasso, sono ricompresi:

- a) il costo della manodopera (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 30% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
- b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore: incidenza del 2% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
- c) le spese generali nella misura del 15%;

d) l'utile d'impresa nella misura del 10%.

Per quanto riguarda la manodopera:

- a) L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice è dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudicherà l'appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità operative dalla stessa impiegata.
- b) Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali, gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel progetto.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori facenti parte dell'Accordo Quadro sono classificati nella categoria di opere generali «OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI».

Tale categoria è la categoria prevalente.

Sono individuate le seguenti CATEGORIE SCORPORABILI:

1. OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
2. OS12A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
3. OS12B - BARRIERE PARAMASSI, PARANEVE E SIMILI

#### **ART. 4 - CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sui Prezzari di riferimento in sede di Accordo Quadro.

Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi del presente accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione verrà confermato di volta in volta dalla stazione appaltante per il singolo contratto applicativo affidato.

Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi,

alla presenza del Responsabile Unico del Progetto, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato). Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di Legge, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, causati dalla presenza di personale negli immobili, dagli orari di chiusura degli immobili interessati dai lavori o dagli orari di lavoro dei dipendenti comunali.

## **ART. 5 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal R.U.P. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli, prima di dar corso all'ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## **ART. 6 - PRESCRIZIONI VARIE**

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire prima della consegna dei lavori, al R.U.P. e all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:

1. l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, con indicato il livello retributivo, la fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e la copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta al R.U.P. Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D. Lgs 81/2008, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
2. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
3. Il Piano operativo di sicurezza (POS)
4. I Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto: il piano operativo di sicurezza (POS) sarà aggiornato o integrato di volta in volta al variare delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, così come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice.

5. Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, al R.U.P.

## **ART. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell'ambito dei suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e approvato con Deliberazione di G.C. n. 26 del 07/03/2024, per quanto di competenza nei rapporti con il comune di Concesio e quando la rappresenta, pena la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso D.P.R.

L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D.Lgs. 36/2023, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC emanandi nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- delle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Capitolato tecnico;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC 2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 Gennaio 2008) e s.m.i.

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato dalla Stazione Appaltante.

Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008.

A lavori ultimati, l'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare al R.U.P. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art. 7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

## **ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco prezzi allegato (di fatto un estratto del Prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia a cui si sono aggiunte alcune voci di prezzi desunte dal Prezziario ANAS);
- il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, ultima edizione disponibile compreso il volume "specifiche tecniche" (scaricabile dal sito di Regione Lombardia), per eventuali voci non comprese nell'elenco prezzi;
- il Prezziario ANAS, per eventuali voci non comprese nell'elenco prezzi;
- il Prezziario delle opere edili e affini della Provincia di Brescia, edito dal C.E.R. a cura del Comitato Interprofessionale di Brescia, ultimo numero disponibile;
- le polizze di garanzia di cui all'art. 9 del presente capitolato.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

1. l'oggetto degli interventi da eseguire;
2. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
3. i luoghi interessati dagli interventi;
4. l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
5. i termini utili per l'inizio e per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
6. il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/ collaudabilità delle opere (per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione è sostituito dall'apposizione del visto del R.U.P. sulle fatture di spesa);
7. i documenti previsti in materia di sicurezza.

Il Responsabile Unico del Progetto, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.

## **ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

### **9.1 Garanzie**

#### **9.1.1 Garanzia provvisoria**

Non è richiesta la "garanzia provvisoria".

#### **9.1.2. Garanzie definitive**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, l'Impresa è obbligata a costituire una garanzia definitiva del 10% dell'importo dell'accordo quadro medesimo. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. L'Amministrazione aggiudicherà l'accordo quadro ed i successivi contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia, inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro, permane, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La già menzionata garanzia di cui all'articolo 11.1.2 dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs 58/98.

La garanzia cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

La garanzia di cui all'art. 11.1.2 deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui all'art. 11.1.2 deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma. dell'art. 1957 c.c.

La garanzia in esame deve essere conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'appaltatore.

### **9.1.3 Riduzioni delle garanzie**

L'importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure previste dal D. Lgs. n. 36/2023. Per fruire delle suddette riduzioni l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi descritti dalle norme vigenti.

### **9.1.4 Copertura assicurativa**

Per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, l'Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a norma dell'art. 117 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata, da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo del singolo contratto applicativo e dovrà comprendere una responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a 500.000 euro.

La durata e l'efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell'Appalto sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tali polizze, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovranno comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia da parte della stazione appaltante.

La polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore all'importo del contratto applicativo.

Il riferimento è il modello ministeriale schema 2.3 riportante:

- inizio lavori: 01 ottobre 2025;
- fine lavori: 30 settembre 2028;
- costo complessivo previsto delle opere IVA esclusa € 147.255,00;
- per opere € 147.255,00;
- per opere preesistenti € 50.000,00;
- per demolizioni e sgombero € 5.000,00.

## **ART. 10 - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto di Accordo Quadro, così come quella dei successivi contratti applicativi, verrà ufficializzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023).

## **ART. 11 - ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

## **ART. 12 - SCELTA DELL'APPALTATORE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE SUBAPPALTI E COTTIMI - INTESTAZIONI FIDUCIARIE**

### **12.1 Scelta dell'appaltatore**

L'accordo quadro verrà aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale della Regione Lombardia Sintel, conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appalto aggiudicato rientra nella fattispecie dell'Accordo Quadro normato dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

### **12.2 Subappalti**

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, relativamente a ciascun contratto applicativo, è subordinato all'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 188 D.Lgs. n. 36/2023.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione appaltante entro i termini previsti dalla normativa in essere. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

I piani di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

È considerato subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del

personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota stabilita dal codice dei contratti. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

### **12.3 Intestazioni fiduciarie**

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e s.m.i., le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

## **ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

**L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente costituire una sede operativa localizzata entro un raggio di 20 km dalla sede del comune di Concesio (Piazza Paolo VI°, 1 - Concesio),** qualora non abbia già entro tale perimetro una propria sede, entro 30 giorni dalla data del primo contratto applicativo.

Tale sede deve risultare dalla visura camerale della ditta appaltatrice.

La costituzione di tale ufficio operativo soddisfa la necessità di attivazione tempestiva delle maestranze per effettuare gli interventi richiesti.

La mancata costituzione della sede operativa come descritta comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Oltre agli altri oneri previsti dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore, e agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno compresi nell'importo contrattuale a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:

- il sopralluogo, sui luoghi interessati dai contratti applicativi, entro 7 giorni dalla richiesta scritta del R.U.P.; il termine sarà di 1 giorno in caso di interventi ritenuti urgenti dal R.U.P. (nella richiesta sarà in tal caso riportata l'indicazione "**intervento urgente**");
- la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
- la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;
- la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
- la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dal R.U.P.;

- tutte le eventuali licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
- tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- tutte le opere provvisoriale, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale;
- la comunicazione al R.U.P., prima dell'inizio dei lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto di materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni del R.U.P.;
- i danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, che dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;
- lo sgombero completo dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, appena ultimati gli stessi.

L'Appaltatore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri una persona giuridicamente e professionalmente idonea e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

### **Obblighi concernenti la mano d'opera.**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall'apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie.

Nei lavori eventualmente eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

### **Obblighi speciali**

- Nessuna opera può essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta approvata dal R.U.P.;
- L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con il R.U.P. le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia;
- L'imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, ecc. senza il preventivo consenso del R.U.P. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione del R.U.P., nessun compenso gli sarà per tale ricostruzione riconosciuto e corrisposto;
- Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a "regola d'arte";
- La Ditta Aggiudicatrice sarà inoltre tenuta a produrre un'adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa dovrà:

- segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo la presenza di un operatore H 24 7 giorni su 7 settimanali;
- provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest'ultima dovrà presentarsi presso gli uffici del R.U.P. nei giorni e negli orari concordati precedentemente con il R.U.P. per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso;
- segnalare al R.U.P., prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto delle prescrizioni normative e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall'impresa all'atto dell'offerta; l'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

### **ART. 14 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante.

La responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione che provvede a dare comunicazione al R.U.P. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

## **ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

L'esecutore dell'accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dall'inizio della prestazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

## **ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO**

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto applicativo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

## **ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA**

Tutti i lavori previsti nell'Accordo Quadro devono essere accertati in contraddittorio tra il R.U.P. e l'esecutore e contabilizzati *a misura* con riferimento ai seguenti elenchi prezzi:

1. il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, ultima edizione disponibile compreso il volume "specifiche tecniche" (scaricabile dal sito di Regione Lombardia);
2. il Prezziario ANAS;
3. il Prezziario delle opere edili e affini della Provincia di Brescia, edito dal C.E.R. a cura del Comitato Interprofessionale di Brescia, ultimo numero disponibile;

Tutti assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino 1. e se, e solo se non presente, sul listino 2.

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore; l'ordine di importanza e quindi di utilizzo è: 1., 2.

Per materiali non presenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà presentare specifico preventivo da sottoporre ad approvazione all'Amministrazione e a seguito della stessa, presentare regolare fattura di acquisto corrispondente al preventivo approvato per il rimborso della stessa.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

I prezzi dell'elenco prezzi comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Le spese generali e utili dell'impresa, soggetti per intero al ribasso d'asta contrattuale (ad eccezione della manodopera);
- 2) Gli sprechi e tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'Accordo Quadro, del "Volume specifiche tecniche" allegato del Prezziario Regionale delle opere pubbliche Regione Lombardia o successivi, del Capitolato Tecnico e contenute nei regolamenti, norme e decreti in esso citati. Essi comprendono inoltre tutti gli oneri per dare ogni singola opera realizzata a perfetta regola d'arte completa e funzionante, per assicurarne l'uso, l'efficienza e la durata, le spese relative alla manutenzione delle opere sino al collaudo e sono soggetti per intero al ribasso d'asta contrattuale;
- 3) Gli oneri per le verifiche previste dalla vigente normativa, compresa la prevista documentazione d'attestazione di conformità;
- 4) Gli oneri relativi a:
  - a - Sopralluoghi prima dell'esecuzione dei lavori per accertarne la possibilità e le modalità di esecuzione degli stessi;
  - b - Rilievo di tutti i servizi esistenti ed interferenti con i condotti con qualsiasi mezzo (anche con rilevazione elettronica);
  - c - Fermo cantiere dovuto alle interferenze suddette e/o agli interventi degli Enti Gestori dei servizi;
  - d - Assistenza, con presenza in cantiere, agli Enti Gestori dei servizi od alle Imprese da loro incaricate in relazione agli interventi da eseguire, con la sola esclusione della realizzazione di opere o manufatti da compensarsi a misura;
- 5) Anche per lavori di piccole dimensioni (dal punto di vista quantitativo e/o economico), il riferimento principale saranno in ogni caso i prezzi unitari riportati negli elenchi prezzi sopracitati;
- 6) per quanto riguarda le prestazioni, i prezzi in elenco comprendono le trasferte della manovalanza ed il trasporto delle attrezzature sul cantiere e che pertanto non potrà essere richiesto l'onere dei trasferimenti al cantiere stesso e viceversa; per i lavori in economia, alla

fine di ogni giornata lavorativa **deve** essere inviata al R.U.P. per e-mail la lista con indicazione della manodopera e dei noli;

7) i prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

## **ART. 18 - DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI**

L'esecutore, per ciascun contratto applicativo affidato conseguente all'accordo quadro, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'esecutore durante l'esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell'art. 95 del D. Lgs 81/08 s.m.i. - misure generali di tutela.

Il R.U.P. potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

## **ART. 19 - CUSTODIA DEI CANTIERI**

Sono a carico e a cura dell'appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisoriale, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

## **ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori dal D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

## **ART. 21 - TEMPISTICHE DEI LAVORI**

Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate dal R.U.P., per ogni singolo intervento o lavoro, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.

Quando le tempistiche per lo svolgimento dei lavori non sono specificate, i termini di esecuzione sono prescritti in non più di sette giorni per il loro inizio e non più di quattordici per l'ultimazione, dalla data di presa conoscenza del contratto applicativo.

Quando per lo svolgimento dei lavori nella richiesta è riportata l'indicazione "**intervento urgente**", questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza. Il verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione. I termini di esecuzione sono prescritti in non meno di due giorni per il loro inizio e non meno di quattordici per l'ultimazione, dalla data di presa conoscenza del verbale.

Quando per lo svolgimento dei lavori nella richiesta è riportata l'indicazione "**intervento immediato**", questa costituisce obbligo per l'impresa all'esecuzione dei lavori immediatamente, anche se in orario straordinario e deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi della richiesta, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza. I termini di esecuzione il tempo strettamente necessario per rimuovere la causa.

## **ART. 22 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

Fermo restando l'importo massimo dell'accordo quadro di cui al precedente art. 3 del presente capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi conseguenti l'accordo quadro.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi e approvata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del R.U.P., fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d'opera e le modifiche ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 23 - TERMINE PER L'ESECUZIONE**

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, si darà atto, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito.

## **ART. 24 - SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE**

Per ciascun contratto applicativo conseguente l'accordo quadro si richiama integralmente l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

## **ART. 25 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entità verranno valutate a misura. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo, adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione stabiliti nel prezzario di Regione Lombardia.

## **ART. 26 - CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE**

L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del R.U.P. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora il R.U.P. lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.

Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:

- documentazione attestante la fine lavori;
- contabilità dettagliata relativa all'ordine di lavoro eseguito, entro tre giorni dalla fine dei lavori;
- documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento.

In mancanza della suddetta documentazione non potrà essere implementata la contabilità del R.U.P. e il successivo stato di avanzamento.

## **ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'Ente appaltante, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Impresa acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori, certificato dal R.U.P., raggiunga al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute un importo non inferiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa) o pari al valore del contratto applicativo se inferiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa). L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti.

I tempi per l'emissione dei certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all'esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione al R.U.P. da parte dell'Impresa delle certificazioni sui materiali utilizzati.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del R.U.P. L'esecuzione delle opere, benché ordinate dal R.U.P. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Impresa esecutrice l'importo contrattuale, l'impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione al R.U.P.

Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal R.U.P., in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge.

Per lavori, relativi a contratti applicativi, di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà tenuta una contabilità semplificata, previa verifica del R.U.P. della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti, ai sensi dell'art. 15 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89, in formato elettronico, pervenendo alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI).

## **ART. 28 - VERIFICHE, COLLAUDO, GARANZIE E SALDO**

Il collaudo e la verifica di conformità saranno eseguiti ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. n. 36/2023. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del R.U.P. sulle fatture di spesa, ai sensi dell'art. 15 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per il procedimento del collaudo e/o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 36/2023.

Il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di 2 anni a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio e verrà emessa con le modalità previste al medesimo articolo e conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Nel caso in

cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, il termine per il pagamento decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

La corresponsione della rata di saldo è altresì subordinata alle verifiche ex lege previste.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto applicativo si procede allo svincolo della cauzione definitiva.

## **ART. 29 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all'articolo precedente del presente capitolato), sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

## **ART. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del R.U.P.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

## **ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO**

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto applicativo nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 36/2023 nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

La risoluzione anche di un solo contratto applicativo dell'accordo quadro determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'applicazione dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **ART. 32 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO**

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell'accordo quadro, la Committente può recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal R.U.P. prima della sopra citata comunicazione del preavviso.

La Committente può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal R.U.P. e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n. 36/2023, cui si fa integrale rinvio.

Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dall'Accordo quadro e per tutti i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Brescia.

### **ART. 34 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del

completamento delle lavorazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta.

## **ART. 35 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del già menzionato T.U.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Nell'ipotesi che gli interventi ordinati rientrino nel campo di applicazione dell'art. 90 comma 5 del D. lgs. 81/2008 l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D. L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché all'analisi dei documenti predisposti dalle imprese.

La Stazione Appaltante redige, se necessario, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008, il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**: documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

L'Appaltatore redige il **Piano Operativo di Sicurezza**.

Il **P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza**, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  - 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
  - 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  - 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Psc, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Psc;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.